



**Statuto
dell'Associazione
Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore**

(versione approvata dall'Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2025)

Art. 1 – Denominazione e Sede

- a. È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e del Codice Civile, l'Associazione denominata “Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore”, o in forma abbreviata “Forum per la Finanza Sostenibile ETS”.
- b. L'Associazione ha sede legale a Milano. Su proposta del Direttore Generale e successiva delibera del Consiglio, è possibile aprire altre sedi sul territorio nazionale.
- c. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), con facoltà di proroga da parte dell'Assemblea degli associati.
- d. L'Associazione si impegna ad utilizzare l'indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), l'acronimo “ETS” non può più essere utilizzato.

Art. 2 – Sistema di regole di riferimento

- a. L'Associazione opera senza fini di lucro in conformità al presente statuto, alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
- b. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
- c. Eventuali regolamenti interni possono essere approvati dal Consiglio, su proposta del Direttore Generale, per disciplinare in maniera specifica aspetti organizzativi ed operativi dell'attività della Associazione.
- d. Gli associati dell'Associazione sono tenuti alla osservanza delle norme del presente statuto.

Art. 3 – Scopo e attività

- a. La missione dell'Associazione è la promozione della finanza sostenibile presso la comunità finanziaria. L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare diffondere la conoscenza e la pratica dell'investimento sostenibile, con l'obiettivo di incoraggiare l'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei processi finanziari.
- b. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);



- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (lett. i);
 - servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore (lett. m);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).
- c. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
- promuovere la realizzazione di studi, ricerche e indagini;
 - diffondere informazioni e conoscenza;
 - promuovere il dialogo tra i diversi portatori di interesse;
 - organizzare convegni, workshop, seminari, incontri informativi, corsi di formazione o altri eventi culturali, nonché la partecipazione a iniziative analoghe realizzate da altri soggetti;
 - pubblicare libri, dispense, riviste o articoli;
 - produrre e diffondere ogni altro strumento di comunicazione, su qualsivoglia supporto;
 - lanciare e partecipare a campagne di informazione e di sensibilizzazione;
 - creare e mantenere relazioni con istituzioni od organizzazioni parimenti interessate, anche in via non strutturale, al raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
 - promuovere ogni altra attività necessaria al perseguimento delle proprie finalità.
- d. L'Associazione collabora con tutte le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che ne condividono gli scopi istitutivi. A questo fine essa può aderire ad organismi sia nazionali che internazionali e stipulare convenzioni o accordi con altre organizzazioni le cui attività risultino coerenti con lo spirito associativo.
- e. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio.
- f. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.
- g. L'Associazione può facilitare l'avvio di iniziative comuni di partecipazione attiva, coinvolgimento e dialogo (engagement) tra i propri associati e con le Istituzioni.



Art. 4 – Associati: ammissibilità ed esclusione

- a. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati e nominare. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- b. Possono aderire all'Associazione, dietro corresponsione della quota associativa annuale, enti od organizzazioni, sia del settore privato che pubblico, con o senza fini di lucro, che ne condividono le finalità e gli scopi.
- c. In particolare, l'Associazione si rivolge a società, enti, associazioni, fondazioni e consorzi che svolgano:
 - attività finanziaria o di erogazione di servizi connessi (per esempio, banche, istituti di credito di medio e lungo termine, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare o simili);
 - attività di studio o di ricerca (per esempio, università, centri di ricerca o simili);
 - attività di promozione culturale o sociale (per esempio, associazioni ambientaliste, di difesa di consumatori ed utenti, di solidarietà sociale o simili);
 - attività di consulenza o di erogazione di servizi alle imprese;
 - attività di rappresentanza di interessi economici e sociali (per esempio, associazioni professionali e di categoria, sindacati o simili);
 - attività di pubblica amministrazione (per esempio, Camere di commercio, Ministeri, Enti di ricerca, Enti Territoriali o simili);
 - attività di raccolta, elaborazione e diffusione di informazione e di conoscenza (per esempio, case editrici, società o gruppi editoriali operanti nel settore giornalistico, televisivo, radiofonico o multimediale).

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata da parte del Consiglio il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammessa istanza di appello da presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, all'Assemblea Generale che si pronuncia in occasione della prima riunione successiva.

- d. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata né in alcuna forma restituita.
- e. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria, comunicata entro il 30 novembre dell'anno precedente;
 - ingiustificato mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (anche su proposta del Direttore Generale), pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta si ponga in contrasto con le finalità del Forum per la Finanza Sostenibile, o ne danneggi gravemente l'immagine, o costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 5 – Diritti degli associati

- a. La qualifica di associato attribuisce il diritto di partecipare all'attività sociale e alle iniziative realizzate dall'Associazione.



- b. Il legale rappresentante dell'ente associato indica il nome delle persone beneficiarie del servizio di cui alla precedente lettera a.
- c. Ogni associato iscritto nel libro degli associati da almeno 30 giorni e in regola con il versamento della quota associativa ha diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- d. Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente presso la sede legale dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta, alla presenza di persona indicata dal Consiglio, il quale provvede entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 6 – Categorie di associati

- a. Le categorie di associati si articolano in relazione alla quota sottoscritta e al livello di coinvolgimento nella determinazione delle politiche e delle strategie del Forum per la Finanza Sostenibile. Più precisamente, si distinguono:
 - associati ordinari: versano l'intera quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto al voto;
 - associati sostenitori: versano una quota maggiorata, partecipano all'Assemblea con diritto al voto e, ai sensi dell'art. 26 co. 4 del Codice del Terzo settore, nell'ambito della categoria vengono scelti 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo. Si rimanda a quanto previsto all'articolo 10 del presente statuto.
- b. Le quote di associazione sono deliberate annualmente dal Consiglio, il quale può stabilire fasce di importo differenziate in relazione alle caratteristiche, per esempio dimensionali, dei soggetti associati ovvero al contributo di diversa natura che essi possono portare a beneficio dell'Associazione.

Art. 7 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

- a. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- c. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- d. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS.
- e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

- a. Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vicepresidente;
 - il Direttore Generale;
 - l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
- b. Fa, inoltre, parte della struttura organizzativa dell'Ente la Consulta delle Associazioni di categoria.

Art. 9 – L'Assemblea degli associati

- a. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale ed esamina il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- b. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo, e per l'esame del bilancio preventivo. Tale convocazione può venire posticipata di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà di ordine amministrativo od organizzativo, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS (artt. 13, co. 7 e 48 co. 3 del Codice del Terzo Settore). È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
- c. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può, inoltre, essere richiesta dal Consiglio o da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.



- d. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. In caso di necessità, l'Assemblea può svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- e. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene con almeno otto giorni di anticipo mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro strumento telematico. Nella convocazione dell'Assemblea sono indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza anche di un'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- f. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione.
- g. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo due associati. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
- h. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- i. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- j. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- k. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso viene inviata, con le formalità ritenute più idonee, agli associati ed è a disposizione di tutti gli associati.
- l. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con le medesime modalità previste per l'Assemblea ordinaria almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
- m. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, salve le maggioranze qualificate inderogabilmente previste dalla legge.
- n. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - se richiesto dal Consiglio Direttivo, può esprimere un parere non vincolante in materia di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;



- proposte di trasformazione, fusione o scissione.
- o. Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio promuove l'equilibrio di genere. Il Consiglio è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea. Tre Consiglieri sono eletti tra la categoria degli associati Sostenitori. Nel caso in cui – entro i termini stabiliti – non pervenga un numero sufficiente di candidature per la categoria Sostenitori, il Consiglio sarà composto da candidati appartenenti alla categoria degli associati Ordinari.
- b. Il numero dei componenti del Consiglio è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio medesimo. In base alle candidature ricevute, almeno un Consigliere dev'essere espressione del Terzo Settore e almeno un Consigliere dev'essere espressione delle Associazioni di categoria. In caso di voto paritario tra due candidati, verrà eletto il candidato del genere meno rappresentato in Consiglio.
- c. Il Consiglio viene rinnovato ogni tre anni.
- d. Chiunque abbia i requisiti di onorabilità (cfr. art. 2382 cc.) è eleggibile alla carica di Consigliere. Il Consigliere, nell'esercizio della propria funzione, è tenuto a perseguire la missione dell'Associazione e a rendere trasparente ogni situazione di possibile conflitto di interesse.
- e. Ciascun Consigliere resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio consecutivo, decorso il quale cessa dalla carica e potrà essere rieletto quando sarà trascorso un triennio. Il Consigliere decade automaticamente qualora non partecipi ingiustificatamente a tre riunioni consecutive del Consiglio. Nel rispetto di quanto previsto alle precedenti lettere a. e b., nel caso in cui cessi il suo rapporto con l'organizzazione di appartenenza associata al Forum per la Finanza Sostenibile, il Consigliere decaduto viene sostituito, nella prima seduta successiva, da un altro rappresentante designato dall'organizzazione di appartenenza associata al Forum per la Finanza Sostenibile e resta in carica per la durata residua del mandato del Consiglio, purché la sua designazione venga ratificata dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva. In mancanza di designazione di un sostituto o in caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea, il Consiglio può deliberare – ove sussistano le condizioni per il suo buon funzionamento e, comunque, quando restano in carica almeno i 3/4 dei Consiglieri – di proseguire la propria attività fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
- f. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente. Viene convocato dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, il quale partecipa con diritto di intervento ma non di voto, garantisce l'istruttoria dei punti in discussione e redige i verbali. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- g. Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- h. Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Direttore Generale. Lo stesso deve essere a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio atte a garantirne la massima diffusione.
- i. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può deliberare – ove sussistano le condizioni per il suo buon funzionamento



– di proseguire comunque la propria attività fino alla successiva Assemblea, in occasione della quale si provvederà al reintegro del Consiglio stesso.

j. Il Consiglio:

- nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Direttore Generale;
- attua gli indirizzi di politica generale indicati dall'Assemblea attraverso la pianificazione delle attività;
- predispose le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- adotta il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta l'anno e dell'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno un decimo degli associati;
- approva, su proposta del Direttore Generale, i regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- approva, su proposta del Direttore Generale, le politiche sul personale;
- individua le attività diverse, secondarie e strumentali;
- cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- assume le deliberazioni su tutte le materie non esplicitamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
- nei limiti in cui la legge lo consenta, approva le modifiche statutarie necessarie per legge (che non incidano sulle finalità dell'ente e sui diritti degli associati) dandone informazione alla prima riunione dell'Assemblea utile.

k. Il Consiglio può istituire Commissioni consultive temporanee o permanenti per istruire o approfondire questioni specifiche.

Art. 11 – Il Presidente

- a. Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i propri membri a maggioranza assoluta e rimane in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere. Potrà essere rieletto Presidente per un secondo mandato consecutivo. Alla scadenza del secondo mandato consecutivo, potrà essere rieletto Presidente solo quando sarà trascorso un triennio dalla data di scadenza del secondo mandato.
- b. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ivi compresa la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
- c. Convoca le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Consulta delle Associazioni di categoria e ne stabilisce, su proposta del Direttore Generale, l'ordine del giorno.
- d. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

Art. 12 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio tra i propri membri a maggioranza assoluta e rimane in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere. Potrà essere rieletto Vicepresidente per un secondo mandato consecutivo. Alla scadenza del secondo mandato consecutivo, potrà essere



rieletto Vicepresidente solo quando sarà trascorso un triennio dalla data di scadenza del secondo mandato.

Art. 13 – Il Direttore Generale

- a. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Direttore Generale, anche esterno all'Associazione, a tempo determinato o indeterminato e ne stabilisce il trattamento economico.
- b. Il Direttore Generale:
 - coordina e dirige le attività operative dell'Ente, in conformità alle strategie e direttive del Consiglio Direttivo;
 - gestisce i comparti operativi, l'amministrazione interna e il personale, occupandosi anche dell'eventuale assunzione e licenziamento del personale dipendente;
 - cura i rapporti con fornitori, clienti, partner commerciali, sindacati e pubblica amministrazione, stipula convenzioni e sottoscrive contratti;
 - propone e implementa decisioni operative per il raggiungimento delle finalità dell'Ente;
 - custodisce la documentazione amministrativa e i libri sociali, ove attribuito dal Consiglio.
- c. Il Direttore Generale rappresenta l'Associazione:
 - per tutti gli atti di ordinaria amministrazione nei settori operativi di sua competenza;
 - per le attività negoziali relative ai comparti assegnati, entro i limiti di importo stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - in giudizio per il contenzioso civile, amministrativo e tributario inerente alle materie di sua competenza;
 - con potere di firma su atti, contratti, corrispondenza e documenti necessari all'esercizio dei poteri conferiti.

La rappresentanza è limitata agli atti che non costituiscono disposizioni del patrimonio sociale e che non riguardano materie riservate per legge o decisione del Consiglio Direttivo al Presidente.

- d. Salvo espressa delega scritta del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale non può:
 - alienare, gravare o disporre di beni immobili;
 - costituire ipoteche o garanzie reali;
 - stipulare contratti di finanziamento o indebitamento;
 - deliberare operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni);
 - emettere cambiali, assegni su conti non ordinari o titoli di debito.
- e. Il Direttore Generale è soggetto alla responsabilità prevista dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.
- f. Il Consiglio Direttivo può revocare in ogni momento il Direttore Generale con decisione motivata, nel rispetto del contratto di lavoro e della normativa applicabile.

Art. 14 – L'organo di controllo

- a. L'organo di controllo dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti ogni tre anni dalla Assemblea, nel rispetto delle norme di legge in vigore, tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Ai componenti dell'organo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Essi devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



- b. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente.
- c. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- d. L'organo di controllo svolge funzioni di controllo sulla attività amministrativa contabile dell'Associazione. In occasione dell'Assemblea annuale sottopone all'approvazione dell'Assemblea una relazione sul rendiconto e sulle attività di controllo svolte nell'anno.
- e. Le riunioni dell'organo di controllo si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- f. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- g. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purchè ne ricorrano i presupposti di legge.
- h. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Revisione legale dei Conti

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – La Consulta delle Associazioni di categoria

- a. La Consulta delle Associazioni di categoria è un organo consultivo del Consiglio dell'Associazione. Essa è competente a esprimere pareri non vincolanti su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo.
- b. La Consulta è composta dalle Associazioni di categoria che siano associate del Forum per la Finanza Sostenibile da almeno 3 mesi e la cui presenza nella Consulta venga ritenuta, da parte del Consiglio, utile e funzionale al perseguimento degli scopi statutari e all'attuazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione. La Consulta delle Associazioni di categoria dura in carica 3 anni decorrenti dalla prima Assemblea di nomina del nuovo Consiglio, trascorsi i quali dovrà essere nuovamente costituita. Essa può comunque essere integrata nella sua composizione nel corso del triennio con decisione del Consiglio medesimo.
- c. La Consulta è convocata almeno 2 volte l'anno, o più volte se ritenuto necessario, senza particolari formalità, anche utilizzando modalità di riunione a distanza. Delle riunioni è redatto un verbale che viene presentato al Consiglio e viene reso disponibile agli associati.



Art. 17 - Libri sociali e registri

- a. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- b. L'Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- c. L'Associazione deve infine tenere il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 18 – Risorse economiche

- a. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - le quote associative annuali come determinate annualmente dal Consiglio;
 - i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - le donazioni, le oblazioni e i lasciti di terzi, i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti; proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.
- b. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- c. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- d. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 – Esercizio finanziario

- a. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- b. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
- c. Entro il 30 di aprile di ogni anno, il Consiglio redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- e. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- f. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.
- g. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.
- h. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.



Art. 20 – Scioglimento e destinazione del patrimonio

- a. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria.
- b. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
- c. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. F.to Eliana Morandi notaio L.S.